



COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 del 10-01-25

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di gennaio nella sala delle Adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FADDA FRANCESCA	SINDACO	P
MELIS ANTONIO	VICESINDACO	P
PINNA FRANCESCO	ASSESSORE	P
FOGLI ENNIO	ASSESSORE	P
MULLIRI MARTINA	ASSESSORE	A
CORONA MARIA PAOLA	ASSESSORE	C

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

C = collegamento remoto

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CHESSA MARIA LUCIA.

Assume la presidenza FADDA FRANCESCA in qualità di SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n.22 del 17.04.2012 successivamente modificato con Deliberazioni C.C. n.2 del 04.03.2019;

VISTO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

ATTESO che, ai sensi dell'art.42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione della misura dell'imposta che resta di competenza della Giunta Comunale

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21-05-2012 di approvazione delle tariffe per l'anno 2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06-12-2023 di adeguamento e rimodulazione delle tariffe per l'anno 2024;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione confermare i servizi per lo sviluppo del turismo e in particolare gli interventi di manutenzione della viabilità turistica;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare e comunque confermare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la nuova misura tariffaria per l'anno 2025;

VISTO l'art.3 – Misura dell'imposta- il quale stabilisce che:

1. La misura dell'imposta è stabilita per il primo anno di istituzione con delibera di C.C. e, per gli anni successivi, annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. La misura dell'imposta è unica o è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle" e "chiavi"; mentre per le altre strutture ricettive extralberghiere e gli agriturismi la misura dell'imposta è unica.

3. L'imposta è applicata in modo unitario".;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2025 – 2027 e Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027);

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*";

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore I – Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore I Economico Finanziario Risorse Umane e Amministrazione Generale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Settore I Economico Finanziario Risorse Umane e Amministrazione Generale attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A)**, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così

come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

- **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."
- **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MARACALAGONIS

Oggetto proposta di delibera:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2025.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Maracalagonis, 08.01.2025

IL RESPONSABILE

Igor LOBASCIO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Maracalagonis, 08.01.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Igor LOBASCIO



COMUNE DI MARACALAGONIS

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 3 del 10/01/2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2025.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
FADDA FRANCESCA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CHESSA MARIA LUCIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).